

BLUE CUBE CHEMICALS ITALY S.R.L.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Predisposto ai sensi dell'art. 6 del Dlgs. 231/2001

presentato in CdA OLIN del 15 febbraio 2017

Componenti OdV:

Roberto Lombardi

Stefano Maglia

Rocco Luigi Sassone

INDICE

INTRODUZIONE	pag.3
IL DECRETO LEGISLATIVO 231 /2001	pag.4
SANZIONI APPLICABILI A CARI DELL'ENTE	pag.4-5
REATI PRESUPPOSTO	pag. 6-7-8-9-10
CONDIZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	pag,11
ADOZIONE DEL MODELLO	pag. 11
II MODELLO DI BLUE CUBE CHEMICALS ITAY	pag. 12
APPROVAZIONE/RECIPIMENTO DEL MODELLO	pag. 12
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag. 12-13-14-15
DIFFUSIONE DEL MODELLO;SELEZIONE FORMAZIONE DEL PERSONALE	pag. 15
DELEGHE E PROCURE	pag. 16
SISTEMA DISCIPLINARE	pag.17-18-19
REATI PRESUPPOSTO:	
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	pag. 20-21-22
REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	pag.22-23-24-25
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	pag. 25-26-27-28
REATI SOCIETARI	pag.28-29-30-31-32
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	pag.32-33-34-35-36
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	pag.36-37
REATI AMBIENTALI	pag.37-38-39-40
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	pag.41-42
QUADRO SINOTTICO CONFORMITA' NORMATIVA SICUREZZA	Allegato 1
QUADRO SINOTTICO CONFORMITA' NORMATIVA AMBIENTALE	Allegato 2

INTRODUZIONE

Il presente Documento è composto da una parte generale e da una parte specifica, oltre che da due allegati riferiti rispettivamente all'analisi della conformità normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla conformità alla normativa ambientale.

In particolare nella parte generale sono riportati i contenuti del D.Lgs. 231- 8/6/2001, quali:

- a) lo scopo e gli obiettivi;
- b) le sanzioni a carico della Società che incorra nei reati presupposto;
- c) i reati presupposto contemplati, aggiornati sulle variazioni avvenute nel D.Lgs.;
- d) la responsabilità amministrativa e le condizioni di esenzione.

mentre nella parte specifica, che ha lo scopo di garantire che persone e strutture attuino quanto indicato, sono riportati:

- e) il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Blue Cube Chemicals Italy s.r.l.;
- f) la sua adozione e la diffusione;
- g) l'organismo di vigilanza (nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società);
- h) le sanzioni disciplinari applicabili nei casi violazione;
- i) i potenziali reati, le aree a rischio ed i controlli.

Al documento sono allegati tre allegati:

- Quadro sinottico relativo alla conformità normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (allegato 1)
- Quadro sinottico relativo alla conformità normativa in materia ambientale (allegato 2)
- Codice Etico OLIN (allegato 3)

L'obiettivo del documento è pertanto di definire comportamenti, prassi e procedure alle quali attenersi per non incorrere nei reati descritti.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito Decreto), definisce nel quadro legislativo la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica", a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, che ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità amministrativa da reato a carico degli "Enti". Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Si tratta di una forma di responsabilità, che colpisce "l'Ente" per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale, soggetti interni sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro, terzi che agiscono in nome e per conto dell'"Ente").

Nel Decreto si prevede che "l'Ente" possa essere ritenuto responsabile, e conseguentemente sanzionato, in relazione esclusiva al compimento di taluni reati presupposto, espressamente indicati nel sopra citato Dlgs.

Criteri fondamentali, che generano responsabilità amministrativa, sono:

a-il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'"Ente"

(Lo stesso non è responsabile se l'illecito è stato commesso da un soggetto legato all'Ente nell'esclusivo interesse proprio o di terzi)

b-I soggetti autori del reato, dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico della Società sono:

b1)-soggetti in posizione apicale quali: il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il direttore di stabilimento il responsabile di funzione aziendale,-ossia: persone che esercitano la gestione o il controllo;

b2)-soggetti subalterni quali: lavoratori dipendenti chiamati ad eseguire le direttive ricevute;

b3)- soggetti esterni all'"Ente", ai quali sia stato formalmente affidato un incarico in nome e per conto della Società, da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Quando più soggetti concorrono alla commissione del reato (art. 110 c.p.) non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere direttamente il fatto, ma è sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato stesso.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero dall'"Ente" quando:

a -il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all'"Ente", (soggetti in posizione apicale o subordinata);

b- l'"Ente" ha la sede principale in Italia;

c)- il fatto illecito contemplato nel Decreto sia commesso anche solo nella forma di tentativo (art.56 c.p.)

d- l'"Ente" risponde solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 c.p., e quando sia formulata una specifica richiesta;

d- l'"Ente" risponde solo se nei suoi confronti non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.1 SANZIONI APPLICABILI A CARICO DELL'ENTE

Le sanzioni previste a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati presupposto, sono:

sanzione pecuniaria (art.10):

sanzione applicabile a tutti gli illeciti, determinata attraverso un sistema basato su "quote" il cui numero non è inferiore a cento e non superiore a mille.(art.10)

Il valore "quota" è pari a Euro 258,22 ,l'importo massimo sanzionabile e' di Eu 1.549,37

Il Giudice relativamente ad ogni reato, determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente ed anche dell'attività svolta per eliminare od attenuare, per quanto possibile, le conseguenze del fatto ed anche per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione l'importo della stessa è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente;

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato;
- b) E' stato adottato o reso effettivamente operativo un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Inoltre è prevista la riduzione a metà della sanzione pecuniaria se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e "l'Ente" – ha avuto un esiguo vantaggio o nessun vantaggio;
- b) il danno patrimoniale cagionato è minimo.

L'obbligazione, per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta, è a carico dell'Ente (sono quindi escluse responsabilità patrimoniali dei soci)

sanzioni interdittive (art.13):

si tratta di sanzioni applicabili solo in relazione a talune fattispecie di reati presupposto, la cui durata è prevista ,non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 2 anni.

Nel dettaglio :

- a-divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b-interdizione dall'esercizio dell'attività;
- c-sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni connesse alla commissione dell'illecito;
- d-esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e-divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente a quella pecuniaria, se espressamente previste per quella fattispecie di reato,, e solo quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a l'Ente ha commesso in precedenza un illecito da reato;
- b l'Ente ha tratto dal reato un profitto di entità consistente.

L'applicazione delle sanzioni interdittive può essere disposta anche in via cautelare, qualora:

- a sussistano rilevanti indizi della responsabilità "dell'Ente";
- b fondati e specifici elementi che possano far ritenere un effettivo pericolo che vengano perpetrati illeciti dello stesso tipo di quello già commesso.

Sono infine, previste come sanzioni:

- a- la pubblicazione della sentenza di condanna (art.18), che può essere disposta solo quando applicata una sanzione interdittiva;
- b- la confisca del prezzo e del profitto del reato (art.19) che consegue sempre alla sentenza di condanna.

1.2 REATI PRESUPPOSTO

I reati che comportano la responsabilità amministrativa a carico dell'Ente sono:

- a) Reati commessi nei rapporti con la P.A.** - artt. 24 e 25 del Decreto :
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
 - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
 - concussione (art. 317 c.p.);
 - corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 321 c.p.);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.);
 - circostanze aggravanti (art.319-bis c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
 - corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.);
 - peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis).
- b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati** - art. 24-bis del Decreto - introdotto dall'art. 7 della Legge 18 Marzo 2008, n. 48 e relativo a:
- falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
 - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

- c) Delitti di criminalità organizzata** - art. 24-ter del Decreto - introdotto dal comma 29 dell'art. 2, Legge 15 Luglio 2009, n. 94, il quale disciplina i delitti di:
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309);
 - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge 18 Aprile 1975, n. 110 (art. 407 c.p.p.).
- d) Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** - art. 25-bis del Decreto - tale fattispecie è parzialmente modificata dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99(art. 15, comma 7, lett. a n. 4) :
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- e) Delitti contro l'industria e il commercio** - art. 25-bis.1 del Decreto - introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. b), da cui i seguenti delitti:
- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

- f) Reati in materia societaria** - art. 25-ter del Decreto - introdotto dall'art. 3 del Dlgs. 11 Aprile 2002 n. 61 (da ultimo modificato dalla legge n. 190/2012 e dalla Legge 69/2015), di cui ai reati:
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - false comunicazioni sociali delle società quotate (art.2622 c.c.);
 - impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni / quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - corruzione tra privati (art.2635 c.c.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggio (art. 2637 c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- g) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** - art. 25-quater del Decreto - introdotto dall'art. 3 della Legge 14 Gennaio 2003, n. 7, il quale dispone la punibilità "dell'Ente" per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali :
- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
 - assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
 - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
 - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
 - condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
 - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
 - istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
 - cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
 - banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
 - reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo;
 - reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, in base al quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
 - a)-un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato
 - b)- ogni altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o

qualsiasi altra persona, che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, mira ad intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).
Commette comunque reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

- h) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** - art. 25-quater.1 del Decreto - introdotto dall'art. 8 della Legge 9 Gennaio 2006 n. 7, prevede la responsabilità dell'Ente nel caso in cui si integrino le fattispecie citate di cui all'art. 583-bis c.p..
- i) Delitti contro la personalità individuale** - art. 25-quinquies del Decreto - introdotto dall'art. 5 della Legge n. 228/2003, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative "all'Ente" per la commissione dei delitti di:
- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
 - alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).
- l) Reati di abuso di mercato** - art. 25-sexies del Decreto - introdotto dalla Legge 18 Aprile 2005, n. 62, relativo alle fattispecie delittuose e agli illeciti amministrativi:
- abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis TUF);
 - manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUF).
- m) Reati transnazionali.** Con la Legge 16 Marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, la responsabilità amministrativa degli "Enti" è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, se commessi a livello transnazionale:
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 Gennaio 1973 n. 43);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 Ottobre 1990 n. 309);
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Dlgs. 25 Luglio 1998, n. 286).
- n) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** - art. 25-septies del Decreto - introdotto con entrata in vigore della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, poi sostituita dal Dlgs. 9 Aprile 2008 n. 81, prevede la responsabilità amministrativa degli "Enti" in

relazione ai reati di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

o) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 25-octies del Decreto - introdotto dal Dlgs. 21 Novembre 2007 n. 231, estende l'elenco dei reati presupposto a:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- autoriciclaggio (art. 684-quater c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Come sopra indicato, i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, ma esclusivamente se realizzati a livello transnazionale (ex art. 10 L. 146/2006). Con l'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati, unitamente alla ricettazione, sono rilevanti anche su base nazionale.

p) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - art. 25-novies del Decreto - aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. 5) e relativo ai delitti di cui alla Legge 22 Aprile 1941, n. 633 rubricata "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (artt. 171, primo comma, lett. a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies).

q) Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 25-novies del Decreto - introdotto dall'art. 4, comma 1, della Legge 3 Agosto 2009, n.116, riguarda il delitto di cui all'art 377-bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

r) Reati ambientali - art. 25-decies del Decreto, recante il recepimento delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. I reati presupposto sono:

- inquinamento ambientale (art.452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art.452-quater c.p.)
- inquinamento ambientale e disastro ambientale commesse con colpa (art.452-quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono materiale ad alta radioattività (art.452-sexties c.p.);
- associazione per delinquere e di stampo mafioso finalizzata a commettere uno dei delitti previsti dal nuovo Titolo VI – bis del c.p. (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.);
- scarico di acque reflue (art. 137 del Dlgs. 152/06);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del Dlgs. 152/06);
- bonifica dei siti (art. 257 del Dlgs. 152/06);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del Dlgs. 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 del Dlgs. 152/06);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del Dlgs. 152/06);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del Dlgs.

- 152/06);
- emissioni in atmosfera (art.279 del Dlgs. 152/06)
- installazione di uno stabilimento in assenza di autorizzazioni (art. 279 del Dlgs. 152/06);
- importazione o esportazione, senza certificato o licenza di particolari esemplari, animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 del L. 150/92);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione... (art. 3-bis del Dlgs 150/92);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 del L. 549/93);
- inquinamento colposo (art. 9 del Dlgs. 202/07);
- inquinamento doloso (art. 8 del Dlgs. 202/07).

- s) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** - art. 25-duodecies del Decreto – articolo aggiunto dal Dlgs. 109/12. Il reato presupposto è:
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.22 comma 12 bis Dlgs. 286/98).

1.3 **CONDIZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Il Decreto, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa, prevede, comunque una forma di esonero da detta responsabilità qualora " l'Ente" dimostri di aver attentamente adottato le misure organizzative necessarie per prevenire la commissione dei reati da parte di soggetti interni/esterni che operino per suo conto.

Una efficace/efficiente organizzazione è dimostrazione della diligenza "dell'Ente" nello svolgere le proprie attività,. L'accertata esistenza di un'adeguata organizzazione, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, porta ad escludere la responsabilità amministrativa con la non applicazione delle sanzioni in precedenza citate.

E' compito del Consiglio di Amministrazione (di seguito " CdA") l'adozione e la concreta attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello"), ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.a), nonché l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza con la nomina dei suoi componenti. L'Ente è esente da responsabilità quando può provare :

- di aver adottato ed efficacemente attuato il "Modello" per prevenire i reati presupposto
- di aver affidato la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del "Modello"(nonché il compito di curarne l'aggiornamento) all' Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che le persone che hanno commesso il reato lo hanno fatto eludendo il "Modello" in modo fraudolento;
- che il compito di vigilanza è stato effettivamente assolto.

I contenuti del " Modello", sulla base dell'art.6 comma 2 devono :

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati di cui al Decreto;
- b) definire comportamenti, prassi, riferirsi a processi procedure in relazione ai reati da prevenire;
- c) indicare le risorse finanziarie idonee a prevenire/impedire la commissione di reati;
- d) prevedere l'informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel "Modello" definendo il sistema disciplinare, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- f) far riferimento al Codice Etico in essere e reso noto.

PARTE SPECIFICA

1-ADOZIONE DEL MODELLO

Blue Cube Chemicals Italy s.r.l., opera nella produzione e commercializzazione di resine epossidiche con Uffici in Milano e Stabilimento produttivo a Pisticci, ed e' parte della Olin Corporation. La Società' si attiene alla "Sebanes.Oxeley Act (2002) e applica nell'esercizio delle proprie attività il Codice Etico della Olin Corporation, adottato dal "CdA" e diffuso ai dipendenti. Con lo scopo di assicurare corrette e trasparenti condizioni nella gestione produttiva, di commercializzazione prodotti, e di tutto quanto connesso alla attenta e corretta realizzazione delle diverse attività, la Società, consapevole della natura facoltativa della predisposizione del Modello di Organizzazione ,Gestione e Controllo, predispone lo stesso in osservanza del Decreto Dlgs 231 e s.m.i., facendo anche riferimento ai processi, alle procedure ed al Codice Etico vigenti al proprio interno. Il compito di vigilare sull'osservanza del "Modello" e procedere agli aggiornamenti se/quando necessari, è affidato all'organismo di Vigilanza.

1.1 IL MODELLO DI BLUE CUBE CHEMICALS ITALY S.R.L.

Scopo del "Modello" è la costruzione di un sistema strutturato e organico di principi di comportamento, di prassi operative ed attività di controllo, avente lo scopo di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati presupposto, individuati sulla base del Decreto

In particolare gli obiettivi del "Modello" mirano a :

a -determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Blue Cube Chemicals Italy s.r.l., nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza delle possibili ricadute sulla Società in caso di inosservanza;

b- indicare comportamenti attesi e ribadire che forme di comportamento illecito non sono tollerate;

c--individuare le aree di rischio, ossia le attività nel cui ambito sia potenzialmente possibile la commissione di reati;

d-intervenire tempestivamente per prevenire e/o contrastare la commissione dei reati individuati nel "Modello";

e-sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale le regole comportamentali, le prassi specifiche, il dovere di rispetto delle procedure;

f-attribuire" all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di sorveglianza per l'efficace e corretto funzionamento del "Modello"

g- monitorare la documentazione prodotta nelle operazioni a rischio;

h- rispettare il principio della separazione di responsabilità, potere d'agire e di controllo;

i- verificare l'efficacia del "Modello" adottato.

1.2 APPROVAZIONE /RECEPIMENTO DEL "MODELLO"

Il "CdA", di Blue Cube Chemicals Italy s.r.l., adotta e verbalizza l'applicazione del "Modello", nel quale sono contemplati i possibili/potenziati, reati presupposto connessi con l'attività esercitata. Con la nomina dell'Organismo di Vigilanza, il "CdA", attribuisce allo stesso il ruolo autonomo di monitoraggio e verifica del "Modello" adottato, il compito di indicare eventuali aggiornamenti: al variare del quadro normativo o a seguito di significative variazioni organizzative, o sulla base delle esperienze maturate.

2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1 COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, che pone come condizione, per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, l'osservanza e la vigilanza sul funzionamento del "Modello", affidando tali compiti ad un organismo autonomo (Organismo di Vigilanza), Blue Cube Chemicals Italy s.r.l. costituisce un Organismo di Vigilanza Collegiale, ossia, costituito da 3 componenti, stabilendo contemporaneamente il lasso temporale per tale incarico.

L'Organismo di Vigilanza opera con:

- a-- potere decisionale, rispetto alla Società, ossia, scevro da condizionamenti derivanti da legami di sudditanza, con libertà di autodeterminazione e d'azione e con l'esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle funzioni assegnate;
- b- indipendenza, ossia, organo terzo, collocato in posizione di indipendenza anche gerarchica, capace di adottare provvedimenti ed iniziative autonome;
- c- professionalità, ossia, capace ed affidabile, sia per quanto riguarda i singoli membri che lo compongono, sia nella sua interezza.
- d- continuità di azione, ossia, svolga le funzioni assegnategli in via continuativa e documentata
- e- onorabilità ed assenza di conflitti di interesse, ossia, non può essere nominato membro "dell'OdV" e, se del caso, decade dalla carica, il soggetto che:
 - sia interdetto, inabilitato o fallito o che sia comunque stato condannato per uno dei reati previsti dal Decreto ,od a una delle pene che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
 - abbia rapporti d'affari (intesi, ad esempio, quali rapporti di partnership, contratti di associazione in partecipazione, joint venture, altro simile) con la Società o le società controllate o che la controllano e/o qualsiasi altro rapporto tale da compromettere l'indipendenza.

Qualora un membro dell'Organismo di Vigilanza abbia un interesse per conto proprio o di terzi in una delibera, dovrà darne comunicazione agli altri membri dell'Organismo, specificando la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli altri membri decideranno se il soggetto interessato dovrà astenersi dalla delibera.

L'Organismo di Vigilanza può inoltre farsi coadiuvare nelle sue funzioni di controllo, da professionisti esterni, qualora si reputi necessario per il completo svolgimento dell'incarico affidato. La nomina del Presidente e' a cura del "CdA" della Società ,e viene ratificata dagli altri componenti l' Organismo di Vigilanza.(di seguito "OdV")

Il Presidente coordina i lavori e partecipa agli stessi , convoca le riunioni, redige i verbali.

2.2 FUNZIONI E POTERI DELL'"ODV"

"All'OdV" di Blue Chemicals Italy s.r.l. è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del "Modello" da parte dei destinatari individuati nelle singole aree, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del "Modello", in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del "Modello", ove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a significative variazioni aziendali.

In termini operativi sono affidati i compiti di:

- conoscere le attività aziendali per individuare le aree di rischio ;
- attivare le procedure di controllo (In forma primaria la responsabilità sul controllo delle attività, resta comunque demandata ai leader della Società)

- monitorare periodicamente le operazioni o la singola attività nell’ambito delle aree di rischio
- promuovere idonee iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione del “Modello”
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni) rilevanti in ordine al rispetto del “Modello”, nonché tenere traccia di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse o tenute a disposizione “OdV”;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio.
 “L’OdV.” ha inoltre libero accesso nelle aree in cui la Società svolge la propria attività ,ed alla documentazione aziendale rilevante nei confronti del “Modello”,
- controllare la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nel “Modello” per le diverse tipologie di reati. In particolare “all’OdV” devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni “critiche” che impattino con il “Modello”,ed i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli
- condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente “Modello”;
- verificare che gli elementi previsti dal “Modello” per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, altro rilevante.) siano adeguati e rispondenti, alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo ad un aggiornamento degli elementi stessi, se necessario;
- coordinarsi con i responsabili aziendali per i diversi aspetti attinenti all’attuazione del “Modello” (definizione di processi/procedure, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, altro utile.)

2.3 AUTONOMIA E RAPPORTI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI SOCIETARI

“L’Odv” della Società è organismo autonomo rispetto agli organi della Società, senza alcun vincolo di subordinazione

I referenti aziendali sono i componenti del CdA.

“L’OdV”. della Società potrà esser chiamato in qualsiasi momento da membri del suddetto organismo e potrà a sua volta presentare richiesta di convocazione per riferire in merito al funzionamento del “Modello!” o relativamente a specifiche situazioni.

Con periodicità annuale, “l’OdV” trasmette al “CdA” un rapporto scritto sulle attività svolte.

“L’OdV” è dotato di appropriata autonomia di spesa con attribuzione di un budget annuale di 10.000 euro. Eventuali spese eccedenti il budget assegnato o straordinarie andranno preventivamente sottoposte all’approvazione del “CdA”.

2.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’“ODV”

“L’OdV” della Società viene prontamente informato da tutti i soggetti destinatari del “Modello” in merito a notizie relative all’esistenza di possibili violazioni dello stesso, a notizie relative alla commissione o alla possibile commissione dei reati o deviazioni comportamentali rispetto ai contenuti nel “Modello” ed in generale, in merito a quanto possa assumere rilevanza per l’espletamento dei compiti attribuiti. La Società provvede ad informare “ l’OdV” sull’evoluzione delle attività nelle aree a rischio; nonchè su eventuali situazioni aziendali che possano esporre al rischio di commissione di un reato presupposto citato nel “Modello”.

Vengono comunicate “all’OdV” le potenziali violazioni del Modello quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- eventuali offerte o richieste di denaro di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da o destinate a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra

- autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi esponenti aziendali oppure i dipendenti
- richieste di assistenza legale inoltrate dagli esponenti aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati
 - notizie relative ai procedimenti sanzionatori effettuati dalle Pubbliche Autorità e alle eventuali misure irrogate, provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni
 - evidenze di spese non compatibili con le deleghe o comunque eccedenti la normalità
 - anomalie contabili
 - report di audit, report di ispezioni interne ed esterne, significativi ai fini del "Modello"
 - significativi cambiamenti organizzativi nella Società
 - bilancio annuale, nota integrativa e situazione patrimoniale
 - comunicazione relative a criticità emerse anche se risolte

I soggetti che intendono effettuare le segnalazioni "all'OdV" sono tutelati e non sottoposti a ritorsioni di qualsiasi natura. Con lo scopo di facilitare le segnalazioni, qualsiasi Destinatario del "Modello" può inviare la comunicazione scritta riservata/personale al Presidente OdV. riservata/personale. "L'OdV". tiene traccia della comunicazione e delle azioni conseguenti.

2.5 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E TENUTA DELLE RIUNIONI DELL'ODV

"L'OdV" si raduna tutte le volte che il Presidente o uno dei membri lo richieda dandone la motivazione, oppure quando ne sia fatta richiesta dal "CdA" e comunque almeno 2 volte all'anno. Le riunioni "dell'OdV" saranno tenute di norma presso gli Uffici di Milano, con avviso di convocazione e ordine del giorno inviati ai componenti dal Presidente, via e-mail. Le riunioni "OdV" potranno essere tenute anche per video/ audio. Verbali di riunione ,report sull'attività svolta e tutto quanto costituisca documentazione ai fini dell'attività "OdV" sono archiviati in forma cartacea e con strumenti informatici dedicati. La documentazione cartacea è depositata e conservata nella sede degli uffici di Milano.

2.6 FUNZIONAMENTO DELL'ODV

"L'OdV" programma di norma le attività soggette a controllo periodico individuando aree e funzioni nelle quali effettuare le verifiche. Le verifiche saranno effettuate dai membri "dell'OdV" e solo se ritenuto indispensabile da consulenti esterni. Alla verifica segue un rapporto che sintetizza i risultati ed in generale quanto fatto come segue:

- aree aziendali verificate ed ogni informazione funzionale allo scopo
- conformità e/o le criticità rilevate
- documenti controllati
- raccomandazioni/suggerimenti
- ogni altra informazione valida a descrivere e chiarire quanto è stato oggetto di verifica.

"L'OdV", potrà effettuare audit di approfondimento, anche a mezzo di consulenti esterni per meglio accertare che non sussistano condizioni di potenziale rischio reato.

Le raccomandazioni/suggerimenti motivati "dell'OdV" devono trovare accoglimento da parte dei soggetti interessati. Il "CdA" verifica la loro efficace applicazione.

"L'OdV" nelle riunioni con il "CdA" condivide metodologie/strategie di controllo e recepisce eventuali motivati commenti da parte del "CdA"

I processi di certificazione esistenti o progetti atti ad ottenere certificazioni sono comunicati "all'OdV" da parte della Società attraverso i responsabili coinvolti.

3 DIFFUSIONE DEL "MODELLO", SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La diffusione capillare del "Modello", il rispetto dei principi per assunzione del personale in forma diretta o somministrata e la formazione del personale, sono elementi di fondamentale importanza per prevenzione dei reati.

3.1 DIFFUSIONE DEL "MODELLO"

Il "Modello", approvato da parte del "CdA", viene diffuso ai dipendenti, ai quali è fatto obbligo di rispettare i contenuti.

Ai neo assunti o personale in stage, viene consegnata copia del "Modello" e richiesta firma per ricevuta.

I collaboratori esterni sono informati sul "Modello" o direttamente o tramite apposite clausole contrattuali. Le più efficaci forme di diffusione a "terzi destinatari" possono essere di volta in volta definite

3.2 SELEZIONE DEL PERSONALE

La selezione del personale da assumere, e dei collaboratori esterni (consulenti, partner, fornitori, ecc.) deve rispondere ai requisiti di integrità, professionalità, correttezza e trasparenza nel rispetto dei principi e delle esigenze aziendali, delle normative e CCNL vigenti, ed essere quindi in relazione all'efficace applicazione del Decreto.

3.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione del personale sui contenuti del Decreto e sulla specificità del "Modello" è attività fondamentale per la concreta diffusione e attuazione di quanto definito. "L'OdV" prepara e realizza il programma di formazione e di aggiornamento specifico, tenendo in considerazione la collocazione ed il livello di responsabilità del personale sia esso assunto direttamente o in forma "somministrata". La documentazione del programma di formazione realizzato (docente/i, data, luogo, partecipanti, firme, materiale presentato) è archiviata "dall'OdV"

4 DELEGHE E PROCURE

La Società con l'attuazione di deleghe e procure affida ai diversi responsabili i poteri connessi all'esercizio delle attività a loro affidate. Ai fini dell'applicazione del "Modello", si riportano di seguito i criteri di assegnazione.

4.1 L'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è affidato a chi ha posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza e/o la criticità di determinate operazioni e con prassi interne si attribuiscono i poteri connessi alle responsabilità organizzative indicando quando utile i limiti di spesa.

"L'OdV", periodicamente, verifica il sistema delle deleghe e procure in vigore

4.2 DELEGA:

Le deleghe funzionali costituiscono articolazioni di poteri e compiti interni alla società e sono attribuite da parte "CdA".

Con le deleghe funzionali, i poteri organizzativi interni vengono distribuiti dal "CdA" alle posizioni apicali e all'interno della organizzazione.

4.3 PROCURA:

I poteri di rappresentare e compiere atti verso l'esterno sono conferiti a dipendenti o a terzi, non componenti del "CdA" mediante attribuzione di determinati poteri di gestione e specificazione dei limiti di rappresentanza conferiti.

5 SISTEMA DISCIPLINARE E LE MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DEL "MODELLO"

5.1 PRINCIPI GENERALI

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel "Modello" è condizione indispensabile per assicurare l'effettività dello stesso e per rendere efficace l'azione di vigilanza" dell'OdV".

L'art. 6 comma 2, lettera e) del "Decreto" prevede che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo contemplino un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei contenuti nel "Modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari non è connessa con l'esito di un eventuale procedimento penale, essendo le regole di comportamento imposte dal "Modello" assunte dalla Società in autonomia, ed acquisendo quindi la connotazione di regolamento aziendale. Sono in fine indipendenti dalla tipologia di illecito che le violazioni del "Modello" possono determinare.

Il sistema disciplinare, così come previsto dall'art. 7 comma 1, Legge 300/1970 ("Statuto dei lavoratori"), e ripreso dai CCNL applicabili, e' reso noto al personale.

L'accertamento delle infrazioni può essere avviato "dall'OdV" quando , nel corso della sua attività di controllo e vigilanza, rileva infrazione del "Modello".

L'irrogazione delle sanzioni nei confronti del personale sono di competenza dei componenti del CdA. , che agiscono direttamente o attraverso i responsabili del personale.

"L'OdV" può anche essere chiamato a svolgere più approfondite indagini, con lo scopo di acquisire ulteriori elementi utili alla corretta formulazione del procedimento disciplinare. L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del "Modello" e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa (Statuto dei Lavoratori, CCNL applicabili) della tutela della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

Le sanzioni irrogate o la motivata decisione di non procedere sono portate a conoscenza "dell'OdV".

5.2 SANZIONI : MISURE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI SOCIETARI, PROCURATORI, LAVORATORI DIPENDENTI E COLLABORATORI ESTERNI

Infrazioni, trasgressioni al "Modello" commesse dai componenti della Società e da "Terzi Destinatari" sono sanzionabili come di seguito specificato:

5.2.A MISURE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI DELLA SOCIETA'

La Società valuta con attenzione le infrazioni al presente "Modello" poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della stessa che sono gli artefici della l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori, i fornitori e piu' in generale del pubblico. Il consolidamento dell'etica aziendale, sensibile ai valori della correttezza e di trasparenza presuppone, innanzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da chi guida le scelte aziendali, costituendo in tal modo un esempio ed uno stimolo per tutti i soggetti coinvolti.

In caso di violazione di regole di comportamento, prassi richieste, procedure efficaci per il presente "Modello" e/o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni del "Modello," "l'OdV" informa tempestivamente tutti i membri del "CdA",

i quali, a seconda delle rispettive competenze, assumeranno le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge quali: trascrizioni nei verbali degli incontri, convocazione del "CdA" con lo scopo di deliberare in merito ai provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione,(tra i quali, in caso di elevata gravità,la revoca della nomina di amministratore) e l'eventuale adozione delle azioni di responsabilità previste dalla legge.

5.2.B MISURE NEI CONFRONTI DEI PROCURATORI

Con riguardo ai Procuratori, le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente "Modello" sono segnalate tempestivamente "dall'OdV", ai membri del "CdA, con lo scopo di far prendere i provvedimenti più opportuni nei confronti dei Procuratori che hanno compiuto le violazioni contestate.

5.2.C MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente "Modello" sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dalla Legge 300/1970 e dalle relative disposizioni contenute nei CCNL applicabili.

In relazione a quanto sopra, il "Modello" fa riferimento a fatti sanzionabili previste dagli apparati sanzionatori sopra indicati che descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni possibili per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare si prevede che:

Il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente "Modello" o adottate, nell'espletamento delle proprie attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del "Modello" incorra nel provvedimento di:

Richiamo Verbale, Ammonizione Scritta, Multa fino ai limiti massimi previsti, Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, licenziamento con o senza preavviso, secondo la gravità della violazione.

Si può incorrere nel licenziamento senza preavviso quando nell'espletare le proprie attività, si adottino comportamenti palesemente in violazione alle prescrizioni del presente "Modello" tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, ravvisando in tale comportamento il compimento atti che fanno venire meno la fiducia della Società nei confronti del dipendente.,

Il tipo e l'entità delle sanzioni sopra richiamate comminate al personale dipendente dovranno tenere conto, in sede applicativa, del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c. e per ciascuna fattispecie:

- dell'intenzionalità e del grado di reiterazione del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti temporali consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive individuali o concorso con altri, dei principi operativi,
- richiamati nelle diverse forme dal presente "Modello" o comunque stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione richiesta dal "Modello" o dalle procedure stabilite per la sua attuazione;

- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione richiesta da procedure per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal "Modello";
 - l'ostacolo - la non collaborazione sull'opera di vigilanza "dell'OdV" o di soggetti dei quali lo stesso si avvale;
 - l'impedimento all'accesso di informazioni e documentazione quando richieste;
 - la condotta finalizzata ad eludere aspetti del sistema di controllo indicato nel "Modello"
- Come in precedenza riportato l'irrogazione delle sanzioni compete ai componenti del CdA.

5.2.D MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente "Modello" e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, un richiamo formale, e nei casi piu' gravi la risoluzione del rapporto contrattuale in essere.

Il CdA., in collaborazione con "l'OdV", e tramite le funzioni preposte cura l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento - nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership - di specifiche clausole contrattuali che richiamino all'osservanza del "Modello", e l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

5.2. E MISURE IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI "DELL'ODV"

Ogni comportamento che violi l'obbligo di informazione da fornire all'OdV., è sanzionabile.

REATI PRESUPPOSTO

1 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art.24-25 Dlgs.)

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione si indicano di seguito con dettagli descrittivi sui reati che possono potenzialmente essere commessi:

Malversazione a danno dello Stato (art.316 bis c.p.)

Chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con:
reclusione da 6 mesi a 4 anni

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Chiunque mediante l'utilizzo la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per se' o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con:
reclusione da 6 mesi a 3 anni
Quando la somma indebitamente percepita è inferiore a 3.999 euro si applica solo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro, tale somma non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito illecitamente.

Truffa aggravata a danno dello Stato (art.640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con:
reclusione da 6 mesi a 3 anni
multa da 51 a 1.032 euro

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640 bis c.p.)

Se il fatto di cui all'art.640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati, ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici, o delle Comunità europee la pena è:
reclusione da 1 a 6 anni

Frode informatica (art.640 ter c.p.)

Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura per se' o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno è punito con:
reclusione da 6 mesi a 3 anni
multa da 51 a 1032 euro

Concussione (art.317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo denaro od altra utilità è punito con:
reclusione da 4 a 12 anni

Corruzione per un atto d'ufficio (art.318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio, riceve per se' o per un terzo, in denaro od altra utilità una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa è punito con:

reclusione da 6 mesi a 3 anni

Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.) –Corruzione in atti giudiziari(art.319 bis c.p.)-Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per se' o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con:

reclusione da 2 a 5 anni

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art.319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Se i fatti indicati negli art.318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo la pena è:

reclusione da 3 a 8 anni

se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è:

reclusione da 4 a 12 anni

se ne deriva una ingiusta condanna superiore a 5 anni o all'ergastolo, la pena è:

reclusione da 6 a 20 anni

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.)

Le disposizioni dell'art.319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio; quelle di cui all'art.318 si applicano anche alla persona incaricata di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato

Pene per il corruttore (art.321 c.p.)

Le pene stabilite dal primo comma dell'art.318,319,319 bis,319 ter,e nell'art.320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli art. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro od altr utilità

Istigazione alla corruzione (at.322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale od a un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal primo comma dell'art.318 ridotta ad un terzo

Aree a Rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato presupposto per la Società nell'ambito dei reati sopra riportati sono quelle nelle quali si esplicano attività che impattano con la Pubblica Amministrazione (Ministeri, Regioni, Enti locali, Asl, Università ecc.) siano essi richiesti o dovuti, quali:

- partecipazione a gare indette dalla P.A. o dell'Unione Europea
- richiesta di contributi economici (esempio: per ricerca, investimenti e formazione);
- acquisti da P.A.
- accesso a strumenti informatici della P.A.;
- adempimenti fiscali, previdenziali, amministrativi (autorizzazioni, licenze ed altri titoli)

- abilitativi all'esercizio attività aziendale);
- investimenti ambientali o di produzione;
- assunzione di personale, incarichi/ consulenze;
- accordi di parterniship con terzi per collaborazioni commerciali;
- gestione del credito;
- sponsorizzazioni;
- spese di rappresentanza.

Comportamenti attesi e prassi specifiche alle quali attenersi

Comportamenti e prassi per i Destinatari, hanno lo scopo di prevenire il verificarsi dei reati descritti. In particolare i Destinatari devono:

- mantenere corretti rapporti con pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio
- attenersi scrupolosamente ad eventuali ingiunzioni amministrative, fiscali, previdenziali
- rispettare le procedure ed il Codice Etico
- rispettare ed applicare il sistema di ripartizione dei poteri
- fornire corrette informazioni (completezza, tempestività, veridicità)
- contabilizzare adeguatamente e mantenere tracciabilità della documentazione
- mantenere tracciabilità dei flussi finanziari
- documentare eventuali sponsorizzazioni/donazioni

E' fatto espresso divieto di:

utilizzare accorgimenti per ottenere vantaggi indebiti
produrre attestazioni non veritiere o altre indicazioni improprie
interferire con i sistemi informatici della P.A.
originare iniziative che possano risultare ostative allo svolgimento dei compiti degli organi di vigilanza e controllo
creare ostacoli all'acquisizione di dati richiesti da parte della P.A.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV provvede a verificare:

- l'osservanza delle procedure e del Codice Etico
- le dichiarazioni di legge effettuate
- l'ottemperanza a richieste formulate in verbali
- eventuali rapporti con Enti finanziatori
- la contabilizzazione ed il rispetto dei tempi nel caso si ottengano forme di finanziamento
- flussi autorizzativi
- la gestione del credito
- sponsorizzazioni/donazioni
- la corretta applicazione della ripartizione dei poteri.

2 REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO ((art.25 bis Dlgs.)

I reati di falso in materia di marchi, brevetti si indicano di seguito con dettagli descrittivi sui reati presupposto che potenzialmente possono essere commessi:

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098; 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.).

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da euro 103 a euro 516. In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà. L'ipotesi contemplata dall'art. 455, residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione. Nella fattispecie di cui al successivo art. 457, al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 309 a 1.032.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da euro 103 a 516.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando qualcuno a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, opera contraffazione o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque opera contraffazione o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., taluno introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da Euro 3.500 a Euro 35.000. Al di fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito colui che detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti menzionati sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato presupposto per la Società nell'ambito dei sopra riportati sono quelle relative a:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni,
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Comportamenti attesi e prassi specifiche alle quali attenersi

Comportamenti e prassi per i Destinatari, hanno lo scopo di prevenire il verificarsi dei reati descritti.

In particolare i Destinatari devono:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i fornitori/clienti;
- b) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25 bis in materia di marchi, brevetti e segni distintivi;
- c) attenersi alle procedure adottate dalla Società contenenti le regole atte a rispettare i diritti di proprietà industriale di terzi e tutelare quelli della " Società", anche in caso di collaborazione con enti esterni;

- d) verificare l'attendibilità di eventuali lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della "Società", lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di marchi e brevetti;
- e) verificare anche con pareri legali o di altri professionisti la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei reati in materia di marchi e brevetti;
- f) ricercare precedenti depositi di marchi e brevetti altrui, nei casi dubbi.
- g) assicurare che la selezione dei fornitori avvenga attraverso procedure non discriminanti confrontando una gamma di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso fornitori che diano le maggiori garanzie
- h) assicurare che la formalizzazione del rapporto con i fornitori avvenga dopo verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati di cui all'art. 25bis Dlgs. rispettando le procedure aziendali nonché il "Modello" ed il Codice Etico;
- i) assicurare
- il monitoraggio periodico dei soggetti attraverso un processo di riqualifica;
 - l'aggiornamento degli standard contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente
 - che gli accordi con i terzi siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare in relazione all'attività svolta se contemplata
 - l'inserimento di clausole contenenti l'impegno a carico del fornitore di consegnare documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti.
 - l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del terzo di comunicare prontamente il venir meno dei requisiti di onorabilità ed ogni altra circostanza che possa influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità;
 - l'inserimento di clausole contenenti garanzie e impegni del fornitore sulla titolarità di marchi/brevetti/diritti di proprietà industriale, sulla consegna della documentazione attestante la titolarità, sulla attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal Fornitore;
 - l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del terzo di comunicare prontamente eventuali contestazioni provenienti da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o contestazioni di altri compratori sulle caratteristiche dei beni o sui segni distintivi dei beni. Prevedere clausole sanzionatorie conseguenti all'accertamento di tali fatti;
 - ogni accordo con i fornitori contenga apposita clausola relativa al Dlgs. che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel "Modello";
 - la corretta archiviazione e conservazione della documentazione prodotta per garantire la tracciabilità delle attività di verifica in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e di riqualifica periodica dei soggetti terzi.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

"L"OdV"provvede a verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, la validità di clausole standard finalizzate a:

- osservanza da parte dei "Destinatari" dei contenuti del "Modello" e del Codice Etico;
- possibilità di effettuare attività di controllo nei confronti dei "Destinatari"
- proporre l'attuazione di azioni sanzionatorie qualora si evidenzino violazioni delle prescrizioni.

3 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art.25 bis 1 Dlgs.)

I reati contro l'industria e il commercio si indicano di seguito con dettagli descrittivi sui reati presupposto che potenzialmente possono essere commessi:

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si configura quando qualcuno nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale ipotesi è punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a 2 anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a 3 anni o della multa non inferiore a euro 103.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Tale reato si configura qualora qualcuno ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Tale ipotesi è punita, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a 2 anni e con sanzione monetaria fino a 20.000 euro.

Fabbricazione e commercio beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., tale reato si configura quando qualcuno, conoscendo l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Tale reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni usurpando la proprietà industriale.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato si configura qualora qualcuno attua violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. A querela della persona offesa, tale reato è punito- se il fatto non costituisce un più grave reato- con la reclusione fino a 2 anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Il reato si configura quando qualcuno, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. Tale ipotesi è punita con la reclusione da 2 a 6 anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato si configura quando qualcuno, ponendo in vendita o mettendo comunque in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, provochi un nocumento all'industria nazionale. Tale ipotesi è punita con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a Euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 474 c.p.(vedi sopra)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.)

Tale reato si configura quando qualcuno pone in vendita o mette comunque in commercio come genuine, sostanze alimentari che non lo sono. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Tale reato si configura quando qualcuno attua contraffazione o comunque altera indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Tale reato è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato presupposto per la Società nell'ambito dei reati societari sono:

- frode nell'esercizio del commercio,
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci,
- turbata libertà dell'industria e del commercio,
- illecita concorrenza con minaccia o violenza,
- frodi contro le industrie nazionali.

Comportamenti attesi e prassi specifiche alle quali attenersi

Comportamenti e prassi per i destinatari hanno lo scopo di prevenire il verificarsi dei reati descritti.

In particolare i Destinatari devono:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure in essere nella Società, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i fornitori/clienti/partner
- b) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento specifico al reato contro l'industria ed il commercio;
- c) rispettare le policy adottate dalla Società contenenti i principi a cui attenersi per non violare i diritti di proprietà industriale di terzi, tutelare quelli della Società, anche nei casi di collaborazione con enti esterni;
- d) non interferire in alcun modo nell'esercizio dell'industria o del commercio altrui;
- e) attivarsi nel caso di segnalazione negativa in merito all'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce
- f) verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme che prevedono i reati contro l'industria e il commercio;
- g) adottare tutte le misure necessarie per evitare che vengano commessi atti di violenza e/o minaccia, che possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio, ed alla libera concorrenza;
- h) evitare che possano essere acquisiti e/o ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti

i)-assicurare che:

- i contratti con i clienti siano chiari, completi, dettagliati e conclusi in coerenza con le politiche etico commerciali definite dalla Società;
- un aggiornamento degli standard contrattuali in linea con le evoluzioni della normativa vigente
- che accordi con i terzi siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, tempistica, dettaglio della eventuale prestazione da effettuare e di eventuali altri aspetti di ulteriori impegni
- l'inserimento nel contratto con il cliente di clausole contenenti garanzie e impegni sulla titolarità di marchi/segni distintivi/diritti di proprietà industriale, sulla consegna della documentazione attestante tale titolarità, sulla attestazione di non violazione/usurpazione di diritti di proprietà industriale di terzi, impegno a non utilizzare segni distintivi ingannevoli/non veritieri per il consumatore finale;
- l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del cliente di prontamente comunicare eventuali contestazioni provenienti da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o contestazioni sulle caratteristiche dei beni o sui segni distintivi dei beni;
- l'inserimento di clausole nei contratti con gli agenti e distributori che prevedano l'impegno al rispetto di regole di correttezza commerciale idonee a prevenire condotte fraudolente in danno dei clienti informandoli sul codice etico e il "Modello" della Società
- che l'accordo con i clienti coinvolti contenga apposita clausola relativa al Dlgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel "Modello"
- il completo rispetto delle regole di correttezza commerciale dettate dalla Società ed il rispetto di leggi e regolamenti a tutela del mercato, del consumatore e del cliente finale, ottemperando ai principi di trasparenza, informativa, chiarezza e buona fede.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

"L'OdV" provvede a:

- verificare con adeguata frequenza e con il coinvolgimento delle funzioni interessate, la validità di opportune clausole standard finalizzate all'osservanza da parte dei "Destinatari" dei contenuti del "Modello" e del Codice Etico;
- effettuare azioni di controllo nei confronti dei "Destinatari" del "Modello" con lo scopo di accertare il rispetto dei contenuti prescrittivi
- proporre l'attuazione di azioni sanzionatorie qualora vengano accertate violazioni delle prescrizioni.

4 REATI SOCIETARI (art. 25-ter Dlgs.)

I reati societari si indicano di seguito con dettagli descrittivi sui reati presupposto che potenzialmente possono essere commessi:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore,

sono puniti con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità. (Art. 2621-bis c. c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter c.c. - Non punibilità per particolare tenuità. (Legge 69/2015). «Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Sanzioni Pecuniarie Dlgs. 231/01: da 200 a 300 quote.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da 3 a 8 anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Sanzioni Pecuniarie Dlgs. 231/01: per il 1° comma da 300 a 600 quote, per il 3° comma da 400 a 800.

Impedito controllo (art.2625, II comma c.c.)

Gli amministratori che occultando documenti o con altri atti illeciti, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, od a altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con:

sanzione pecuniaria fino a 10.329 euro

se la condotta ha cagionato danno ai soci reclusione fino ad 1 anno

la pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli azionari quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art.116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24/02/1998 n. 58.

Sanzioni pecuniarie da DLgs 231 da 200 a 360 quote

Indebita restituzione dei conferimenti (art.2626 c.c.)

Gli amministratori che fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con:

reclusione fino ad 1 anno

sanzioni pecuniarie da Dlgs 231 da 200 a 360 quote

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato , gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve anche non costituite con utili che non possono per legge essere distribuiti sono puniti con :

arresto fino ad 1 anno

sanzioni pecuniarie da Dlgs 231 : da 200 a 260 quote.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art.22629 c.c.)

Gli amministratori che in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori effettuano riduzioni di capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni ,cagionando danno ai creditori sono puniti a querela della persona offesa con:

reclusione da 6 mesi a 3 anni

il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

Omessa comunicazione dei conflitti di interesse (art.2629-bis c.c.)

L'Amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od altro stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art.116 del TUF ,ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB, del TUF, del Dlgs 7.9.2005 n,209 o del Dlgs. 21.4.1993, n.124 che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 primo comma ,è punito con:

reclusione da 1 a 3 anni

sanzioni pecuniarie Dlgs 231/01 da 400 a 1000 quote

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Sanzioni Pecuniarie ex Dlgs. 231: da 300 a 360 quote.

Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e 6 mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi". Sanzioni Pecuniarie Dlgs. 231: da 200 a 400 quote.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni".

Sanzioni Pecuniarie Dlgs. 231/01: da 300 a 660 quote.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in un modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni."

Sanzioni Pecuniarie Dlgs.231/01: da 400 a 1000 quote.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Sanzioni Pecuniarie Dlgs. 231/01: da 400 a 800 quote.

Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato presupposto per la Società nell'ambito dei reati societari sono:

- azioni attività finalizzate a impedire il controllo;
- ostacoli all'esercizio delle funzioni a carico autorità pubblica;
- gestione delle operazioni societarie;
- tenuta della contabilità, preparazione del bilancio di esercizio e delle comunicazioni sociali previste
- gestione dei rapporti con preposti alla contabilità e organismi societari;
- predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economico/finanziaria/patrimoniale della Società

Comportamenti attesi e prassi specifiche alle quali attenersi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di "Corporate Governance", i Destinatari sono tenuti a rispettare le regole di comportamento contenute nel "Modello".

In particolare, l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, pur non costituendo fattispecie di reato, possano potenzialmente far incorrere in uno dei reati in esame.

E' quindi fatto obbligo, a carico dei Destinatari, di:

- a. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con l'obiettivo di fornire ai soci ed ai terzi informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della "Società"

E' anche fatto espresso divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della "Società";
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della "Società";
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile;
- esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti alla realtà, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte dell'Autorità Amministrativa quali: opposizione, rifiuti, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

E' richiesto di:

- attenersi ai principi e alle prescrizioni per la redazione del bilancio e della rendicontazione periodica disciplinata dalla legge;
- osservare tutte le norme poste in essere dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio aziendale , con lo scopo di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi
- perseguire l'obiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale
- assicurare il regolare funzionamento della "Società" e degli organi sociali, garantendo ed agevolando le forme di controllo interno sulla gestione.
- effettuare nei tempi richiesti le comunicazioni previste dalla legge
- non frapporre alcun ostacolo ai controlli delle Autorità di Vigilanza. ".

In particolare, i bilanci di esercizio, le relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) sono redatti sulla base di procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni incaricate;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione incaricata con modalità che consentano una tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed avallate dagli organi sociali.

Inoltre, per la predisposizione delle comunicazioni ai Soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, si dispone che la redazione delle stesse sia effettuata determinando in maniera chiara e completa:

- i dati e le informazioni che ciascuna funzione deve fornire;
- i criteri contabili per l'elaborazione dei dati;
- la tempistica per la loro consegna alle aree aziendali responsabili.
- i contratti con i collaboratori esterni devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei contenuti nel "Modello".

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

"L' OdV" provvede a:

- verificare attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del "Modello" e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio, (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ed altro rilevante);
- monitorare l'efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

5 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies Dlgs.)

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro si indicano di seguito con dettagli descrittivi sui reati presupposto che potenzialmente possono essere commessi.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

L'art. 25 *septies*, primo comma, del Decreto introduce, quale reato sanzionato, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 25, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del Dlgs. n. 81/2008. L'art. 25 *septies*, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 del c.p. qualora esso sia commesso, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 589 del c.p., commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona per colpa la morte di una persona"; ai sensi del terzo comma di detto articolo, costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

Questa ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate nella Società, determini un incidente sul lavoro che abbia come conseguenza la morte di un dipendente.

Sanzioni Pecuniarie : fino a 1000 quote

Sanzioni Pecuniarie : da 250 a 500 quote

Sanzioni Interdittive : da 3 a 12 mesi

Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)

L'art. 25 *septies* introduce quale reato sanzionato dal Decreto, il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, del c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 590 del c.p., commette tale reato "chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale"; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro". Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni, oppure un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per

lesioni gravissime si intendono la malattia insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente di favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Questa ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro determini un incidente sul lavoro che cagioni a un dipendente della Società una lesione personale grave o gravissima.

Sanzioni Pecuniarie : fino a 250 quote

Sanzioni Interdittive : fino a 6 mesi

Aree a rischio reato

Il rischio di potenziale commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro è, per la natura di tali fattispecie delittuose, potenzialmente presente nelle attività operative svolte dai dipendenti o dai collaboratori . Il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro e in termini di gravità della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, viene valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte, tenendo in considerazione il luogo di lavoro: quale ufficio, abitazione per chi opera in "remoto", stabilimento.

Per salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, la Società persegue con un'opera di continua "education" con l'obiettivo di radicare all'interno della propria organizzazione la cultura della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il sistema di regole e norme è costituito da principi generali di condotta e comportamento e da principi specifici definiti sia essi ricavabili dalla normativa vigente o dalle prassi aziendali.

La Società , applica in modo attento e sistematico le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e nel rispetto del Dlgs,81/08 e provvede a:

- valutare i rischi su salute e sicurezza;
- programmare ed effettuare gli interventi di prevenzione e protezione;
- eliminare o contenere i rischi anche aggiornandosi su nuove conoscenze e progressi tecnologici ;
- applicare concetti ergonomici e di igiene industriale all'organizzazione del lavoro, agli ambienti lavorativi, alla scelta delle attrezzature.

Costituisce scelta primaria della "Società":

- la riduzione/limitazione dei rischi alla fonte (quando oggettivamente possibile) con contenimento d'uso dei mezzi di protezione individuali
- ricercare ed intervenire su situazioni di potenziale pericolo
- identificare gli agenti chimici, fisici e biologici presenti nei luoghi di lavoro
- sottoporre i lavoratori al controllo sanitario obbligatorio e offrire programmi di controllo facoltativi
- informare e formare dirigenti, preposti e lavoratori
- disporre e attuare programmi di emergenza anche formando i componenti delle squadre di intervento
- realizzare un programma di manutenzione preventiva

In linea con la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono definiti ed aggiornati i ruoli, le responsabilità e gli obblighi delle seguenti figure:

- Datore di Lavoro, Medico Competente, RSPP, RSL, Funzioni Responsabili come da organigramma Sicurezza

Comportamenti attesi e prassi specifiche alle quali attenersi

Di seguito sono descritte le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che devono essere seguite dai Destinatari per prevenire il verificarsi dei reati sopra citati.

a) I Dipendenti e Collaboratori della Società sono tenuti a:

- rispettare gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente (Dlgs 81/08) in materia di salute e sicurezza;
- rispettare i principi generali di condotta e comportamento e controllo vigenti, e quanto formulato nel "Modello";
- rispettare i principi di condotta e comportamento del "Modello" nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia nella stesura di documenti sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi assicurando gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adottare una condotta proattiva improntata alla massima cooperazione collaborazione e trasparenza;
- essere parte attiva nell'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo alla mansione ed alle attività connesse;
- rispettare le disposizioni e le procedure in materia di salute igiene industriale e sicurezza;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, i materiali, i mezzi di trasporto, le altre attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale;
- segnalare ai responsabili gerarchici od ai soggetti responsabili della gestione " salute, sicurezza, ambiente" e/o "all'OdV" violazioni trasgressioni delle norme definite.

b) Componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo sono tenuti a:

- Individuare il Datore di Lavoro, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa;
- Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa;
- Nominare il Medico Competente in conformità con le disposizioni vigenti;
- Eleggere il/i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in conformità con le disposizioni vigenti;
- Formalizzare l'organigramma in materia di sicurezza con l'individuazione dei soggetti delegati a tutelare i lavoratori, (nomi, ruoli, etc.);
- Verificare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- Redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità a quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del Dlgs. 81/08;
- Definire le modalità di redazione, emanazione, diffusione, aggiornamento delle procedure in materia di salute, igiene industriale e sicurezza sul luogo di lavoro;
- Procedure, ordini di lavoro, ordini di servizio ed istruzioni operative che disciplinano il lavoro negli Uffici di Milano e del Sito di Pisticci, le modalità operative delle attività, delle verifiche, delle analisi, delle misure di protezione e prevenzione;
- Programma di informazione, formazione ed addestramento periodico dei dipendenti/collaboratori sui rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità con quanto previsto dal Dlgs. 81/08 con tracciabilità dell'avvenuta informazione, formazione e addestramento.

Tracciabilità , verificabilità, controlli

La Società ha stabilito le misure di controllo operativo per eliminare o ridurre, i rischi per la salute e sicurezza .

La Società individua, con il Documento di Valutazione dei Rischi, e con efficaci monitoraggi, le operazioni e le attività, associate ai rischi sulle quali effettuare controlli.

La Società programma le attività per assicurare che:

- procedure documentate per far fronte a situazioni che potrebbero portare a deviazioni dalla politica e dagli obiettivi di sicurezza, igiene industriale, salute siano in essere;
- le fasi operative delle procedure siano applicati
- le azioni informative nei confronti degli appaltatori siano attuate

Le fasi rilevanti della gestione dei rischi in materia di salute, igiene industriale, e sicurezza sul lavoro risultano da apposita documentazione scritta ed i flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela della salute dei lavoratori riferiti alle attività svolte sono archiviate

Le riunioni in materia di salute e sicurezza sono verbalizzate e le procedure necessarie sono emesse ed aggiornate.

L'attribuzione dei ruoli di responsabili gestione e l'archiviazione della documentazione sono effettuati.

La documentazione è conservata nel luogo di lavoro

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

"L'OdV" provvede a:

- vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del "Modello" e del Codice Etico;
- verificare periodicamente nomine in vigore ,deleghe, procure;
- verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'"OdV" stesso, al Datore di Lavoro e RSPP; al RSL;
- prendere visione dei verbali redatti da Autorità o enti esterni a seguito di ispezioni;
- verificare permessi ed autorizzazioni (esistenza, validità, scadenza);
- verificare il corretto flusso informativo tra i soggetti coinvolti;
- verificare le procedure in essere;
- esaminare segnalazioni concernenti eventuali violazioni del "Modello" .

monitorare:

- registro Infortuni e comunicazione infortuni all'INAIL;
- archiviazione protetta della documentazione sanitaria individuale;
- rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute igiene industriale e sicurezza sul lavoro;
- documentazione su incidenti potenziali rilevati e azioni correttive
- valutazione dei rischi
- programma sorveglianza, documentazione, relazioni ,sopralluoghi

In particolare in riferimento al "quadro sinottico" allegato, si è proceduto a verificare la conformità delle attività svolte dalla Società sulla base del quadro normativo applicabile (allegato 1).

6 **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art.25-decies Dlgs.)**

Il reato a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria si indica di seguito con dettagli descrittivi su reati che potenzialmente possono essere commessi:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377 bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

Aree a rischio reato

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria .

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati, ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

L'induzione rilevante ai fini della consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza su un altro soggetto, convincendolo a tenere un certo comportamento atto ad inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori. I mezzi con i quali si determina l'influenza sono esplicitati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in: minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità . La fattispecie di reato si costituisce quando:

- la persona non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;
- la persona indotta - con le modalità indicate dalla norma - a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

Comportamenti attesi e prassi specifiche alle quali attenersi

Si prevede che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle attività sensibili descritte, compresi collaboratori esterni, siano tenuti al rispetto dei comportamenti che seguono:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra indicata;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato in oggetto, possano potenzialmente generarlo;
- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente "Modello"
- rispettare tutte le normative applicabili e le procedure interne adottate;
- inserire una clausola contrattuale per Consulenti ,i Partner e Fornitori , da sottoscrivere, in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare quanto previsto dal Codice Etico adottato dalla Società, e del Dlgs 231. Con tale clausola si regolano anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi.

I responsabili aziendali coinvolti nelle aree a potenziale rischio reato sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento del "Modello" e dal Codice Etico. Alle norme sopra citate si aggiungono i seguenti divieti:

- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico o condotte tali da integrare la fattispecie di reato previste dall'art. 25 decies del Decreto;

influenzare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria di soggetti chiamati a farlo a rendere dichiarazioni o indurre gli stessi ad avvalersi della facoltà di non rispondere, rendere dichiarazioni non veritiere;

- elargire, offrire o promettere denaro, regali, omaggi, o qualsiasi altra forma di vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria;
- porre in essere scorretti comportamenti che, pur non integrando in concreto l'ipotesi criminosa sopra descritte, possa in astratto generarlo.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

"L'OdV" provvede a:

- vigilare sul rispetto del "Modello" e Codice Etico;
- verificare l'efficacia dei sistemi in essere tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo con riferimento al reato in oggetto;
- esaminare segnalazioni di eventuali violazioni del "Modello".

7 REATI AMBIENTALI (art.25 undecies Dlgs.)

I reati ambientali si indicano di seguito con dettagli descrittivi sui reati che potenzialmente possono essere commessi:

Inquinamento ambientale (art.452-bis c.p.)

E' punito con reclusione da 2 a 6 anni e con multa da 10.000 euro chiunque abusivamente cagiona compromissione o deterioramento significativi e misurabili: nelle acque o dell'aria, o porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo-di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Sanzione pecuniaria: da 250 a 600 quote

Sanzioni interdittive

Disastro Ambientale (art.452-quarter c.p.)

Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente : 1-l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema,2-l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, 3-l'offesa alla pubblica incolumità 'in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote

Sanzioni interdittive

Inquinamento ambientale e disastro ambientale commessi con colpa (art.452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli art. 452-bis e 452 quarter e' commesso con colpa le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo

Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote

Scarico di acque reflue (Dlgs 152/06 art.137)

Nella parte terza del Dlgs: "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" si regola l'apertura o comunque l'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose,(indicate in apposite tabelle in allegato allo stesso) quando gli scarichi avvengono:

-senza autorizzazione-dopo sospensione o revoca dell'autorizzazione –senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o altre prescrizioni dell'autorità competente- si superino i valori limite fissate in tabella-oppure limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente

Sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote (violazione dei commi 3,5 primo periodo e13)

da 200 a 300 quote(violazione dei commi 2,5,secondo periodo e 11)

Sanzioni penali: arresto da 6 mesi a 3 anni

Attività di gestione rifiuti non autorizzata (Dlgs 152/06 art.256)

a-Chiunque effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prevista autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli art. 208/9/10/11/12/13/14/15 e 16 e' punito con: arresto da 3 mesi a 1 anno e con ammenda da 2.600 a 26.000-se si tratta di rifiuti non pericolosi-;

arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda dia 2.600 a 26.000 euro –se si tratta di rifiuti pericolosi.

b-Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con: arresto da 6 mesi a 2 anni ed ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

Se la discarica è destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi l'arresto va da 1 a 3 anni, con ammenda da 5.200 euro a 52.000.

A sentenza emessa ai sensi dell'art.444 del c.p.p. consegue la confisca dell'area e l'obbligo di bonifica.

c-Chiunque in violazione del divieto di cui all'art.187 effettua attività non consentite di miscelazione rifiuti con violazione delle disposizioni di cui all'art 227 comma b è punito con la pena di cui al comma 1 lettera b

d-Chiunque effettua deposito temporaneo presso il luogo di produzione di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, e' punito con : arresto da 3 mesi ad 1 anno e sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 (per quantitativi non sono superiori a 200 litri o quantità equivalenti)

Bonifica dei siti (Dlgs 152/06 art.257)

a-Chiunque cagiona l'inquinamento del sito, del sottosuolo delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con: arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli art.242 e seguenti. In caso di mancata comunicazione di cui all'art.242, il trasgressore e' punito con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da 1.000 a 2.600 euro. Per l'inquinamento provocato da sostanze pericolose la pena e' : arresto da 1 anno a 2 anni e l'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro.

Violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Dlgs 152/06- art.258;comma 4 II periodo)

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art.212 comma 8) che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)di cui all'art.188 bis,comma2, lettera a) ed effettuano il trasporto rifiuti senza il formulario di cui all.art.193 ovvero indicano nel formulario stessi dati incompleti o inesatti sono puniti con: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 euro.

Traffico illecito di rifiuti(Dlgs 152/06 art.259, comma I)

Chiunque effettua spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art.26 del regolamento "CEE-1 febbraio 1993, n.259"o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione all'art.1 ,comma 3, lettere a-b-c-d, del regolamento stesso e' Punito con: arresto fino a 2 anni, ammenda da 1.550 a 26.000 euro. La pena e' aumentata in caso di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Dlgs 152/06 art.260)

-Rifiuti pericolosi e non pericolosi comma 1-Rifiuti ad alta radioattività comma 2-

Chiunque al fine di conseguire un ingiusto profitto con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta ,esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con: reclusione a 1 a 6 anni-da 3 a 8 anni se si tratta di rifiuti ad alta radioattività. Alla condanna seguono pene accessorie e limitazioni secondo c.p.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Dlgs 152/06 art.260 bis, commi 6,7,8)

Si applica la pena di cui all'art.483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzando nell'ambito del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce indicazioni false sulla natura, composizione ,caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi

inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con copia cartacea della scheda "SISTRI-Area Movimentazione" e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 euro. Si applica la pena art.483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Il trasportatore che accompagna il trasporto rifiuti con una copia cartacea della scheda "SISTRI Area Movimentazione" fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli art.477 e 482 c.p.. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Emissioni in atmosfera (Dlgs 152/06 art.279)

Nella parte quinta del Dlgs: Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera-Titolo I-Prevenzione e limitazioni di emissioni in atmosfera di impianti e attività 'si definiscono concetti e limiti di emissioni in atmosfera. Dal comma 5 coordinato con il comma 2:"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento supera i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa..."

Sanzione pecuniaria fino a 250 quote

Arresto fino ad 1 anno quando il superamento dei valori limite di soglia determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive -misure a tutela dell'ozono e dell'ambiente (Legge 549/1993 art.3)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione ,la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento "CE n. 3093/94

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con:

arresto fino a 2 anni ed ammenda fino al triplo del valore del prodotto.

Aree a rischio reato

Il rischio di potenziale commissione reati in campo ambientale e' presente nel sito produttivo e in misura limitata negli uffici.

Il sistema di regole e norme per la tutela dell'ambiente e' composto dai principi generali di condotta e comportamento e da quelli specifici definiti dalla normativa vigente dai processi e procedure in essere all'interno della Società.

Nello svolgimento delle attività la Società applica in modo attento e sistematico le misure generali per tutelare l'ambiente.

Nel rispetto delle normative sopra citate, la Società provvede a:

- identificare agenti inquinanti , liquidi, solidi, gassosi
- effettuare i controlli analitici
- identificare tutte le attività e le rispettive aree per una attenta e corretta gestione ambientale
- eliminare potenziali rischi
- programmare interventi di miglioramento
- mantenersi aggiornata sulla applicazione di normative
- identificare agenti chimici materie prime, semilavorati ,prodotti con la loro classificazione
- informare e formare i dipendenti
- richiamare il personale ed i terzi ad una attenta applicazione delle norme e delle procedure

In linea con la gestione dei rischi ambientali sono definiti ed aggiornati i ruoli, le responsabilità attraverso la stesura di "job description" o, in alternativa, utilizzando come riferimento il contratto collettivo per la parte che descrive i profili organizzativi.

Comportamenti attesi e prassi specifiche alle quali attenersi

Nell'espletamento delle attività il personale dipendente ed in particolare soggetti coinvolti nelle attività ambientali, compresi "terzi" i, sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento atti a prevenire i reati sopra citati con l'obbligo di:

- attenersi alle norme di legge
- rispettare ed applicare scrupolosamente le procedure vigenti
- effettuare i controlli previsti con le periodicità definite
- segnalare prontamente anomalie di gestione riscontrate
- segnalare prontamente eventuali situazioni di rischio

Tracciabilità, verificabilità, controlli

Ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi connessi alla tutela dell'ambiente deve risultare da apposita documentazione scritta. I documenti obbligatori previsti dalla normativa sono regolarmente compilati e disponibili a richiesta dell'autorità.

I flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela ambientale, con specifico riguardo alle attività svolte nelle diverse aree di tutela dell'ambiente, sono adeguatamente salvate ed archiviate in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità

Le riunioni specifiche inerenti le diverse aree di tutela dell'ambiente sono adeguatamente verbalizzate. La predisposizione e applicazione di una procedura finalizzata alla gestione e controllo dei dati e dei documenti assicura:

- a) la individuazione dei documenti;
- b) la definizione delle modalità di tenuta ed archiviazione della documentazione;
- c) l'individuazione dei responsabili della gestione;
- d) il periodico riesame, la modifica o l'integrazione;
- e) la disponibilità presso il luogo di lavoro e la diffusione agli interessati;
- f) la sostituzione di documenti ed informazione superate /obsolete;
- g) l'archiviazione e conservazione ai fini legali

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

"L'OdV" provvede a:

- vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del "Modello" e del Codice Etico;
- verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi tra le strutture/persone coinvolte;
- prendere visione di verbali redatti da Autorità' o enti esterni a seguito di ispezioni;
- verificare permessi ed autorizzazioni (esistenza, validità, scadenza);
- verificare le procedure in essere;
- esaminare segnalazioni concernenti eventuali violazioni del "Modello".

monitorare:

- registro rifiuti, aree stoccaggio temporaneo rifiuti, classificazione;
- documentazione trasporto rifiuti;
- dati analitici;
- contratti con terzi;
- rapporti con gli enti pubblici preposti;
- documentazione su incidenti potenziali rilevati e azioni correttive;
- valutazione dei rischi ambientali;
- verbali dei sopralluoghi interni.

In particolare in riferimento al "quadro sinottico" allegato, si è proceduto a verificare la conformità delle attività svolte dalla Società sulla base del quadro normativo applicabile (allegato 2).

8 **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (art.22 comma 12 Dlgs 298- 25 luglio 1998)**

Il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare si indica di seguito con dettagli descrittivi dei reati che potenzialmente si possono commettere:.

Testo unico sull'immigrazione: Dlgs.25 luglio 1998 n.286 (art.22 comma 12 bis)

L'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è aggravato da: numero di lavoratori irregolari superiore a 3, impiego di minori in età non lavorativa, sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere o delle condizioni di lavoro.

Trattasi di un delitto di natura dolosa con sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro.

Aree a rischio reato

Si può potenzialmente incorrere in tale reato nel caso di assunzione diretta o "somministrata" di personale proveniente da Paesi terzi, e in modo indiretto dall'utilizzo di personale proveniente da paesi terzi da parte di ditte a cui vengono affidati tramite regolare contratto, lavoro in appalto, nella misura in cui il personale coinvolto non abbia un regolare permesso di soggiorno o lo stesso sia scaduto.

Comportamenti attesi e prassi specifiche a cui attenersi

Nell'espletamento delle rispettive attività i soggetti coinvolti:

- si accertano della regolarità del permesso di soggiorno chiedendone copia nel caso di assunzione sia diretta che "somministrata" e verificano le scadenze ed i rinnovi
- stipulano il contratto d'appalto il contratto d'opera, con clausole specifiche inerenti il rispetto di questa obbligazione;
- identificano all'accesso i lavoratori in appalto tramite documento identità, libretto di lavoro, e validità del permesso di soggiorno se provenienti da paesi terzi;
- si attengono alle procedure in essere ed al sistema di deleghe in materia di assunzioni.

Compiti dell' Organismo di Vigilanza

"L'OdV" provvede a :

- vigilare sul rispetto del "Modello", del Codice Etico, delle procedure in materia
- verificare la documentazione inerente assunzioni, contratti con terzi, documentazione sugli accessi;
- esaminare eventuali segnalazioni

Seguono Allegati:

QUADRO SINOTTICO CONFORMITA' NORMATIVA SICUREZZA	Allegato 1
QUADRO SINOTTICO CONFORMITA' NORMATIVA AMBIENTALE	Allegato 2
CODICE ETICO OLIN	Allegato 3